

La fusione tra comuni nel Veneto

Ai sensi degli articoli 117 e 133, comma 2, della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite. La competenza regionale viene ribadita anche dall'art. 15 del T.U.E.L. ove si stabilisce che *"le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate"*. Unico limite posto alla normativa regionale è *"alla comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi"*. Al fine di favorire la fusione, oltre ai contributi regionali, lo Stato eroga per i 10 anni successivi appositi contributi straordinari. La Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più Comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'Unione di Comuni.

Ai sensi dell'art. 4 l'iniziativa legislativa spetta ad almeno settemila elettori, ad ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali. Quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa comunale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, quando il progetto di legge presentato al Consiglio regionale è conforme al programma regionale, la Giunta regionale delibera il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito, previa individuazione delle popolazioni stesse ai sensi dell'articolo 6 (*"..Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) dell'articolo 3, il referendum deve in ogni caso riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati"*).

La Legge Regionale n. 18 del 27.04.2012 ad oggetto "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", volta a realizzare un piano di riordino territoriale a seguito della

disposizioni del succitato Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30.07.2010 e del decreto legge n. 138 del 13.08.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14.09.2011, promuove e sostiene l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché la fusione di Comuni, facendo rientrare questa ultima nei criteri di preferenza in sede di ripartizione delle risorse finanziarie che la Regione Veneto stanZIA a favore dell'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali.

Nel concreto, la Regione Veneto vede una interessante casistica per quanto attiene alle fusioni. Alcune sono le seguenti:



I Comuni di Quero e di Vas della Provincia di Belluno hanno chiesto alla Giunta Regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei due Comuni medesimi, rispettivamente con deliberazioni n. 1/C.C. del 29.06.2012 e n. 1/C.C. del 18.06.2012, esecutive ai sensi di legge e avverso le quali, pubblicate a norma dell'art. 7 della Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.

In data 26.03.2012 si è tenuta, presso la Sede Municipale di Vas, una seduta informale congiunta dei Consigli Comunali di Quero e di Vas, nel corso della quale è stata data la possibilità ai cittadini presenti di intervenire alla discussione formulando domande relative al progetto di fusione in oggetto. La denominazione del nuovo Comune Quero Vas è stata deliberata dalle Amministrazioni interessate con provvedimenti n. 1/C.C. del 29 giugno 2012 e n. 1/C.C. del 18 giugno 2012 esecutivi ai sensi di legge.

Il 13 novembre 2012 la Giunta regionale del Veneto ha approvato il disegno di legge n. 24, intitolato "Istituzione del nuovo Comune di Quero Vas mediante fusione dei Comuni Quero e Vas della Provincia di Belluno".



La proposta di fusione dei Comuni polesani di Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle, Pincara, Villamarzana, Villanova del Ghebbo che dovrebbero dare vita a Civitanova Polesine, un comune di 12 mila abitanti è in elaborazione.

La molla che ha fatto scattare l'idea della fusione è il Pati intercomunale, strumento urbanistico che accomuna i sei comuni in questione e il comune di Fratta Polesine, capofila del Pati, che però non ha aderito alla fusione.

Ora si attendono le deliberazioni dei consigli comunali.



Le Amministrazioni Comunali di Calto, Castelmassa e Ceneselli hanno ritenuto doveroso condurre uno studio di fattibilità relativo alla possibile fusione.

Lo studio di fattibilità è stato redatto dal Prof. Mauro Salvato, docente presso l'Università di Padova. Durante i prossimi mesi, in accordo con le Amministrazioni Comunali, sarà elaborato uno specifico Piano di Comunicazione, attraverso il quale sarà possibile coinvolgere in modo appropriato tutti i cittadini, in modo tale che possano essere resi edotti sul progetto in discussione e giungere così preparati, in scienza e coscienza, all'eventuale referendum confermativo, che si dovrebbe svolgere nel corso dell'anno 2013.